

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto n. 609/2026 del 25 maggio 2026

Intervento n. 207 - Nuova S.R. 10 "Padana inferiore" tra Carceri (PD) e Legnago (VR) - I° Lotto funzionale da Borgo Veneto a Carceri (PD). CUP D81B07000390002.

Decreto di costituzione di asservimento di oleodotto.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni

Premesso:

- Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n. 29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
- Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A.
- Che in data 20.12.2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale.
- Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
- Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto Strade S.p.A., registrato in data 10 gennaio 2012 – atti privati n. 216 – sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
- Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è Autorità competente all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i.
- Visto l'atto prot. n. 38180/2025 in data 15/12/2025, con il quale il Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. dott. Giuseppe Franco ha approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori relativi all'INT. 207 Nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" tra Carceri (PD) e Legnago (VR) - I° Lotto Funzionale da Borgo Veneto (PD) a Carceri (PD).

Accertato che l'approvazione del progetto esecutivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità.

Considerato che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura dell'opera, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, è consentita l'emanazione di un decreto che determini in via urgente l'indennità di asservimento senza particolari indagini o formalità e contestualmente disponga l'immediata occupazione delle aree interessate per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la presenza di un oleodotto, di proprietà di IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. interferente con la futura infrastruttura stradale;

Dato atto che per la realizzazione dell'intervento citato in oggetto necessita garantire le quote minime di copertura dalla sede stradale previsti dalla normativa vigente;

Visto che, per effetto della Convenzione sottoscritta in data 16/01/2026 tra Veneto Strade S.p.A. e IES S.p.A. per risolvere l'interferenza tra il predetto oleodotto e il progetto di realizzazione della Nuova S.R.10, spetta a Veneto Strade S.p.A. l'onere di acquisire a propria cura e spese gli atti di concessione del diritto di servitù di oleodotto sui terreni interessati dalla realizzazione della variante alla tubazione;

omissis

Accertato che sussistono le condizioni;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

decreta

E' disposta la costituzione di Servitù di Oleodotto, con durata perpetua e quindi senza limite temporale, a favore della società "IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.", con sede legale in Mantova, Strada Cipata n. 79, Codice Fiscale 00685490377 e Partita I.V.A. n. 03123470100, degli immobili di cui all'allegato Piano Particellare - Elenco ditte denominato Allegato "A" e rappresentati graficamente nelle planimetrie denominate allegati "B, C, D, E".

Detti allegati costituiscono parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

La servitù costituita con il presente decreto conferisce alla IES S.p.A. il potere di:

- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'oleodotto stesso e di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente;
- collocare, mantenere ed esercire l'oleodotto indicato nel precedente Art. 1., nonché le opere e gli impianti accessori, garantendo ad Ies di poter operare in qualsiasi momento in conformità con la normativa tecnica e di settore, così come di volta in volta vigente ed applicabile.

Art. 3

La Parte Concedente si obbliga per se e per gli aventi causa, ad usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell'oleodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita, obbligandosi, altresì, a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari che dovessero imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dei terreni.

La Parte Concedente si obbliga, a non mettere a dimora o lasciare crescere piante che possono essere incompatibili con l'oleodotto stesso e comunque per una fascia di 4+4 ml dall'asse della tubazione. Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto compatibile, da realizzare nelle aree asservite, dovrà essere data preventiva comunicazione alla IES S.p.A., al fine di consentire alla Società di accertarne comunque la compatibilità con l'oleodotto e con ogni suo componente o parte accessoria.

In ogni caso la parte Concedente si obbligano a non fare e non lasciar fare opere e/o coltivazioni in generale che possano comunque impedire o anche solo limitare l'esercizio della costituenda servitù, ivi incluse quelle pregiudizievoli all'integrità e sicurezza dell'Oleodotto nonché delle opere e degli impianti accessori.

Art. 4

La Parte Concedente dichiara di aver la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita. Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce la IES S.p.A. per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa. In caso di evizione totale o parziale la parte concedente si obbliga a rivalere la IES S.p.A. da quanto dalla stessa corrisposto per la costituzione della servitù nei confronti dei proprietari effettivi, nonché di qualsiasi ulteriore danno subito dalla stessa per effetto dell'evizione.

Art. 5

Il presente decreto, con l'indicazione dell'indennità offerta a titolo provvisorio, sarà notificato ai relativi proprietari espropriandi nelle forme previste dalla normativa vigente con l'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art.6

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso possono accettare l'indennità provvisoria proposta con il presente atto.

Qualora intendano accettare detta indennità, la Ditta esproprianda dovrà darne comunicazione scritta e irrevocabile a norma dell'art. 20, comma 5, T.U. 8 giugno 2001, n. 327, allo scrivente ufficio: Veneto Strade SpA – Ufficio Espropri – Via Baseggio, 5 - CAP 30174 Mestre - Venezia.

Se non condividono l'indennità offerta con il presente decreto, nello stesso termine di cui sopra, i proprietari possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Art. 7

Se manca l'accordo sull'indennità, il proprietario o chiunque abbia interesse, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso, possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla competente commissione provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 8

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art.9

Contro il presente decreto di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Art. 10

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, per estratto, del presente atto.

Art. 11

Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 12

Per quanto non contemplato nel presente contratto le Parti faranno espresso riferimento alle Norme del T.U. 327/2001 ed eventuali modificazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 13

La Parte Concedente autorizza la IES S.p.A. e la Società VENETO STRADE S.p.A. a comunicare a Terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.

Il Dirigente dell'ufficio Espropri Ing. Gabriella Manginelli

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it –. ndr